COMUNE di CATANZARO

IL SINDACO

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE
(Art. 191 D. Lgs. 152/2006)

n° 09 **del** 19 MAG. 2015 **Prot. n°** 40934

ORDINANZA CONFERIMENTO RIFIUTI PRESSO AREA SITUATA ALL'INTERNO DELLA STRUTTURA DELL'IMPIANTO DI TRATTAMENTO TECNOLOGICO IN LOC. ALLI COMUNE DI CATANZARO.

PREMESSO:

- **CHE** la Città soffre di una seria condizione di criticità igienico-sanitaria ed ambientale per l'impossibilità di procedere all'ordinario servizio di raccolta e conferimento dei rifiuti urbani a causa dell'impossibilità di poter conferire, ormai già da tre giorni, gli ordinari quantitativi giornalieri presso l'Impianto Tecnologico di località Alli di Catanzaro, determinata da alcune concause fortemente penalizzanti per questo Comune con riduzione della capacità di accoglimento e di trattamento dei rifiuti;
- **CHE** le suddette criticità hanno già manifestato segnali di turbativa igienico-ambientale evidenziabili dal deposito indiscriminato di rifiuti sulle strade, su marciapiedi, in aree pubbliche e private, ecc., con possibili gravi ripercussioni sulla salute e la sicurezza urbana in tutto il territorio cittadino e in modo particolare in prossimità di strutture sanitarie e assistenziali, Scuole Materne ed Elementari, Supermercati, Uffici Pubblici, ecc.;
- **CHE** in occasione di recenti analoghe condizioni di blocco e/o riduzione dei conferimenti degli ordinari quantitativi giornalieri di rifiuti urbani raccolti, la popolazione e il territorio di questo Comune hanno dovuto subire e soffrire di gravi disagi con forti tensioni e giustificato allarme per le obiettive condizioni di pregiudizio per la salute, in particolar modo per i soggetti a maggior rischio quali bambini, anziani e ammalati;

CONSIDERATO che occorre attuare misure imprescindibili e urgenti a carattere eccezionale e temporaneo atte a prevenire che la situazione in essere, già ai livelli di guardia sotto il profilo igienico-sanitario ed ambientale, possa divenire nel volgere di pochi giorni di estrema gravità per la salute umana e l'ordine pubblico anche per il possibile innesco di episodi di protesta dagli esiti imprevedibili;

RAVVISATA, quindi, l'indifferibile necessità ed urgenza di dover provvedere all'adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti a carattere eccezionale previsti dalla legislazione vigente al fine di attenuare e prevenire l'acuirsi dello stato di criticità igienico-sanitario ed ambientale in essere di serio pregiudizio per l'incolumità dei cittadini anche in deroga alle disposizioni vigenti in materia di gestione dei rifiuti urbani;

RILEVATO che nella fattispecie ricorrono le medesime condizioni di contingibilità e urgenza, già verificatesi nel recente passato, per le quali occorre provvedere che alla necessitante rimozione dei rifiuti già visibili ai margini delle strade e dei marciapiedi oltre che dentro e fuori i contenitori sia garantito un idoneo deposito anche a carattere temporaneo presso le aree, all'interno dell'Impianto di Alli già utilizzate nelle citate precedenti condizioni di emergenza ambientale ritenute idonee dagli Organi competenti purché nel rispetto di elevati livelli di tutela della salute e dell'ambiente;

DATO ATTO che, a seguito di Convenzione stipulata con il CONAI, sono state esperite tutte procedure previste dalla legislazione vigente ed è in fase di aggiudicazione definitiva l'appalto del servizio di igiene urbana con il sistema del ritiro porta a porta dei rifiuti urbani per un periodo di sette anni a far data da Luglio p.v. con l'obiettivo della massimizzazione delle raccolte differenziate dei rifiuti e la conseguente notevole riduzione dell'impatto ambientale prodotto dal rifiuto indifferenziato talquale;

CONSIDERATO che non si ravvisano diversi strumenti giuridici né possibili adeguate soluzioni alternative di organizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani che possono consentire di fare fronte all'eccezionale situazione di criticità venutasi a determinare, fatta salva l'adozione del presente provvedimento;

VISTO:

- l'art. 198 del D.Lgs. n.152/06 che attribuisce ai Comuni le competenze in materia di gestione dei rifiuti urbani;
- l'art. - l'art. 191, comma 1, del D.Lgs. n.152/06 e s.m.i. che stabilisce che "*qualora si verifichino situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente [...] il Sindaco può emettere*

[...] ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello della salute e dell'ambiente";

- il 3° comma del medesimo art. 191 che stabilisce che "*le ordinanze di cui al comma 1 indicano le norme a cui si intende derogare e sono adottate su parere degli organi tecnici o tecnico-sanitari locali, che si esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali*";
- l'art. 192, comma 1, del D. Lgs. n.152/06 che prescrive che l'abbandono ed il deposito incontrollato dei rifiuti nel suolo sono vietati;

VISTA l'Ordinanza Sindacale contingibile e urgente n. 05 del 20 febbraio 2013 prot. 15088 con la quale, a seguito dei pareri favorevoli espressi dall'ARPACal competente in materia, veniva prescritto alla Daneco Impianti S.p.A. gestore dell'impianto di Trattamento Tecnologico di località Alli di questo Comune di acconsentire che una quota dei rifiuti urbani indifferenziati provenienti dal territorio del Comune di Catanzaro e trasportati dalla Società Aimeri Ambiente srl affidataria del servizio di Igiene Urbana, venisse depositata a carattere temporaneo per motivi emergenziali presso il capannone e l'area antistante individuati all'interno della struttura dell'Impianto Tecnologico di Alli, predisponendo ogni iniziativa utile, necessaria e più opportuna, atta a garantire in ogni sito individuato all'interno dell'area un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente;

RITENUTO che l'attuale condizione di criticità igienico-ambientale presente nel Comune di Catanzaro nel ciclo integrato dei rifiuti impone come inevitabile il ricorso al conferimento temporaneo, in deroga alle disposizioni vigenti in materia, con le modalità e negli stessi siti già esperiti in analoghe occasioni del recente passato, di una quota dei rifiuti urbani indifferenziati altrimenti non rimuovibili dal territorio cittadino e, pertanto, destinati all'accumulo indiscriminato in tutto il territorio cittadino, con insorgenza di alto rischio per la salute pubblica, per l'ordine e la sicurezza urbana anche a causa di possibili e imprevedibili episodi di protesta e disordine;

VISTE l'Ordinanza Presidente G.R. n. 132 del 23.12.2014 ad oggetto: Disposizione in ordine alla gestione dei rifiuti solidi urbani della Regione Calabria – Ordinanza Contingibile ed Urgente ai sensi dell'art. 191 D.lgs. 152/2006 e s.m.i. per conferimento dei rifiuti solidi urbani nel territorio della Regione Calabria;

VISTO che il deposito temporaneo non configura deroga all'ex art. 7 del D. Lgs. 36/2003;

VISTO il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, emanato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni ed integrazioni;

CONSIDERATO che sussistono i presupposti e le condizioni previste dai commi 5 e 6 dell'art. 50 e l'art. 54 del predetto TUEL n. 267/2000 (quest'ultimo nel testo sostituito dall'art. 6 del D.L. 23 maggio 2008, n. 92, recante «Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica» convertito, con modificazioni, in legge 24 luglio 2008, n. 125), per l'emissione di ordinanza contingibile ed urgente per motivi di pubblica incolumità e di salvaguardia dell'ambiente nonché le previsioni di carattere eccezionale ed urgente previste dall'art. 191 del D.Lgs. 152/06;

VISTO il D.M. 5 agosto 2008 ad oggetto «Incolumità pubblica e sicurezza urbana: definizione e ambiti di applicazione», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 agosto 2008, n. 186;

Nelle sue funzioni di Autorità Comunale di Protezione Civile, Sanitaria e di Pubblica Sicurezza

ORDINA

per le motivazioni riportate in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate, a salvaguardia dell'incolumità pubblica, dell'ordine e della sicurezza urbana e a tutela dell'ambiente:

1) Alla Società Daneco Impianti S.p.A., con sede legale in Via Giovanni Bensi n.12/5 Milano, gestore dell'impianto di trattamento tecnologico di località Alli, con effetto immediato e fino al ripristino delle ordinarie condizioni di funzionamento dell'impianto e della capacità ricettiva di accoglimento di tutti i quantitativi giornalieri dei rifiuti provenienti dal territorio del Comune di Catanzaro, di ricevere la quota di rifiuti urbani indifferenziati (trasportati dagli automezzi della Società Aimeri Ambiente srl e non immediatamente conferibile) come deposito temporaneo presso il sito già individuato all'interno della struttura dell'impianto e già ritenuto idoneo allo scopo dalle Autorità competenti, al fine di fronteggiare lo stato di emergenza nel ciclo dei rifiuti presente nella Città, predisponendo ogni iniziativa utile, necessaria e più opportuna, affinché sia garantito un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente.
2) Alla Società Aimeri Ambiente srl con sede operativa in Viale Isonzo n. 414 Catanzaro, di incrementare la raccolta dei rifiuti presenti in ampie zone del territorio comunale con priorità, per motivi igienico-sanitari e di sicurezza pubblica, agli accumuli ai margini delle strade, dei marciapiedi, presso le strutture sanitarie pubbliche e private, le scuole materne ed elementari e relativo trasporto presso l'Impianto di Alli per lo stoccaggio temporaneo presso l'area idonea già individuata all'interno della struttura.
3) Alla Polizia Locale e alle Forze di Polizia la vigilanza sul rispetto della presente ordinanza.

DISPONE

La notifica del presente provvedimento a mezzo fax o pec:

- Alla Società Daneco Impianti S.p.A.

- Alla Società Aimeri Ambiente S.r.l.

La comunicazione del presente provvedimento:
- al Prefetto di Catanzaro;
- all'Assessorato Regionale Politiche dell'Ambiente;
- all'ARPACal Dipartimento Provinciale di Catanzaro;
- al Presidente della Regione Calabria;
- al Presidente del Consiglio dei Ministri;
- al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio;
- al Ministro della salute;
- al Ministro dello sviluppo economico;

L'affissione all'Albo Pretorio on-line del Comune di Catanzaro e la pubblicazione sull'homepage del sito Ufficiale del Comune.

AVVISA

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione ovvero ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni decorrenti dalla medesima data.

IL SINDACO
Sergio Abramo